



COMUNE DI ARDEA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 1570 del 02-10-2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA 3

AREA 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14 C. 2 ED ART. 14 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 PER L'ESAME DELL'ISTANZA UNICA AI SENSI DELL'ART. 44 (EX ART. 87 D.LGS. 259/03), DELL'ART. 49 (EX ART. 88 D.LGS. 259/03) DEL D.LGS. 207/2021, CODICE DELLE COMUNICAZIONI EUROPEO, E DALLA LEGGE 20 MAGGIO 2022, N. 51, ART. 7-SEPTIES, E COME MODIFICATO DALL'ART. 18, CO. 5, LETT. A, PUNTO 2 BIS, DELLA LEGGE N. 41 DEL 2023, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' TOWER 2 SRL NEL COMUNE DI ARDEA (RM) IN VIA DELLE LEPRI SNC, SU TERRENO DISTINTO AL N.C.T AL FG. 53 P.LLA 1448, SU CUI SARANNO OSPITATE LE ANTENNE DEL GESTORE ILIAD ITALIA S.P.A

IL DIRIGENTE TECNICO

PREMESSO che:

E' stata trasmessa l'istanza dalla Soc. TOWER 2 S.R.L. tramite il portale IMPRESAINUNGIORNO in data 17/07/2024 con prot. REP_PROV_RM/RM-SUPRO 71292/17-07-2024 per la richiesta di **Istanza Unica ai sensi ex. art 43, art. 44, art. 49 del D.Lgs. 259/03 per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Ardea, in Via delle Lepri, su porzione di terreno in catasto al F. 53 P.Ila 1448:**

Nome e Codice sito TOWER 2: RM00040_081_03 VIA DELLE LEPRI

Nome e Codice sito ILIAD: RM00040_081 LIDO DEI CORALLI

Considerato che l'art. 44 del D.Lgs. 259/2003 "Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici" prevede al comma 7 quanto segue:

"Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 "

Dato atto pertanto che, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento in oggetto nonché in virtù di quanto previsto dall'art. 44 comma 7 del D.Lgs. 259/2003, si deve

procedere ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/1990 all'indizione della Conferenza di servizi decisoria in quanto la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso resi dalle Amministrazioni coinvolte;

Attestato che l'area di intervento è classificata e vincolata urbanisticamente come segue:

- P.R.G. Zona F6 Servizi pubblici;

- Vincoli da P.R.G.: tavola 5.1 vincoli ex lege 431/85:

-Vincolo Paesaggistico

-Fascia di rispetto da acque pubbliche

tavola 5 carta dei vincoli Archeologici ed Ambientali:

-Vincoli A e B, D.M. del 22/04/1986 pubblicato nella G. U. n. 161 del 26.06.1968 e D.M. del 21/10/1954 pubblicato nella G. U. n. 22 del 28.01.1955.

- Vincoli PTPR:

- Sistemi ed ambiti del paesaggio - Tav.A: Paesaggio Naturale Agrario

Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d'acqua;

- Beni Paesaggistici - Tav.B: Ricognizione delle aree tutelate per legge:

Art. 134 co. 1 lett. B) e art. 142 co 1 D. Lgs 42/2004: c058_001 c) protezione dei fiumi, torrenti , corsi d'acqua – c) corsi delle acque pubbliche – art. 7 LR. 24/98

- vincolo uso civico art. 142 co. 1 lett. h) D.lgs. 42/2004;

Vincoli: Vincolo aeroporto dell'Aeronautica Militare

Vincolo ostacoli alla navigazione aerea - Aeroporto "Mario de Bernardi" Pomezia

Verificato che, sulla base degli elementi forniti ed evidenziati nella richiesta, risulta necessario il coinvolgimento delle seguenti Amministrazioni destinatarie della presente:

- Ufficio Urbanistica – Area 3 Comune di Ardea - Parere di competenza;
- Regione Lazio, Area Autorizzazioni Paesaggistiche - N.O. paesaggistico;
- All'Arpa LAZIO – Sede Provinciale di Roma - Parere di competenza;
- Comando Scuola Aeronautica Militare 3° Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio - Parere di competenza (Vincolo AMI);
- Soprintendenza Archeologica per l'Area metropolitana di Roma e provincia di Rieti - parere di competenza;

Tenuto conto che:

- l'art. 14-bis, co. 1, della L. n. 241/1990, prevede lo svolgimento della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, anche abbreviando i termini per il suo svolgimento;

- l'art. 14bis della L. n. 241/90 co. 2 recita "[...] A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: [...]"

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni; [...]"

- l'art. 44 c. 9 cita testualmente che *"Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14 quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10. "*

Considerato che tra le Amministrazioni coinvolte è presente l'ARPA Lazio quale Ente preposto alla tutela ambientale ed alla salute dei cittadini, la Soprintendenza belle arti e Paesaggio e la Regione Lazio Area Autorizzazioni Paesaggistiche;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, applicabile il dimezzamento dei termini da 90 giorni a 45 giorni, visti l'art. 14bis della L. 241/90 e l'art. 44 del D.lgs. 259/03;

Dato atto che con prot. 61598 e prot. 61606 del 12/08/2024 questo Servizio ha proceduto con l'indizione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90 e l'art. 44 del D.lgs. 259/03 per l'esame del procedimento in oggetto, con conclusione finale dei lavori della conferenza stabilita alla data del 26/09/2024;

Preso atto che, alla data del 26/09/2024, sono pervenuti i seguenti pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte:

- prot. 65690 del 02/09/2024 PARERE DI NON COMPETENZA da parte della Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche abitative, Pianificazione territoriale, Politiche del mare - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, in quanto intervento delegato ai sensi della L.R. 8/2012;

- prot. 65880 del 03/09/2024 PARERE FAVOREVOLE da parte dell'ARPA LAZIO, con prescrizioni;

- prot. 72399 del 26/09/2024 PARERE NEGATIVO da parte del Ministero della Cultura - direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti;

Rilevato che, il parere acquisito con prot. 72399 del 26/09/2024, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è un atto di diniego in quanto il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, belle arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, alla luce delle N.T.A. del P.T.P.R. (art. 23 paesaggio naturale ed art. 36 fasce di rispetto dei corsi d'acqua), al suo interno riporta che:

"...Dalla lettura dei due articoli delle norme tecniche del PTPR appare evidente che l'installazione del traliccio tecnologico necessario alla utilizzazione dell'impianto, di altezza superiore a m. 35 (considerata dai progettisti un'altezza modesta), non appare compatibile con la tipologia di interventi ammessi dalle stesse.

La sua realizzazione nel sito prescelto, pertanto, creerebbe un evidente danno alla percezione del paesaggio naturale agrario tutelato, connotato da ampie zone libere e, nell'immediato intorno del lotto in parola, da costruzioni residenziali di altezza non superiore ai 7-8 metri e pertanto sufficientemente riassorbibili nel contesto naturale circostante, che ancora conserva in molti tratti i suoi caratteri originari, senza la possibilità di una mimetizzazione nel contesto tutelato, in ragione della notevole altezza dell'impianto che, ove realizzato, avrebbe un impatto visivo di notevole entità da ogni punti di veduta, come anche chiaramente dimostrato nelle immagini fotografiche e nei rendering presenti nella relazione paesaggistica prodotta e nelle tavole tecniche di progetto.

Tutto quanto sopra considerato, verificato che, alla luce di quanto suesposto l'impianto non può ritenersi conforme alle norme paesaggistiche vigenti, che prescrivono una fascia di inedificabilità di 50 metri dal corso d'acqua, né compatibile con i valori paesaggistici tutelati pertanto questa Soprintendenza esprime PARERE NEGATIVO alla realizzazione

dell'impianto di telecomunicazioni indicato in oggetto.";

Preso atto pertanto, che il suddetto parere negativo per la realizzazione dell'impianto di telecomunicazioni di cui all'oggetto è un atto di dissenso non superabile da questa Amministrazione, alla luce della competenza del Ministero della Cultura, quale Ente sovraordinato al Comune preposto alla tutela ambientale, paesaggistica territoriale e culturale;

Visto:

La Legge n. 241 del 07/08/1990 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

L'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Il D.Lgs. n.259 del 01/08/2003 - Codice delle Comunicazioni elettroniche e s.m.i.;

Richiamato:

- Il Decreto sindacale n. 2 del 06/02/2024, con il quale è stato conferito la nomina di dirigente dell'Area 3 Assetto del Territorio Attività Produttive, con decorrenza dal 15/02/2024 all'Arch. Pietro Tomei;

- Il Decreto sindacale n. 5 del 20/02/2024 di conferimento dell'incarico di funzione di livello Dirigenziale ad interim dell'area 4 Lavori Pubblici - Ambiente all'Arch. Pietro Tomei;

Tenuto conto di quanto premesso e sopra richiamato, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi:

DETERMINA LA CONCLUSIONE NEGATIVA

del presente procedimento relativo alla Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2 ed art. 14 bis, legge n.241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, relativa all' **Istanza Unica ai sensi ex. art 43, art. 44, art. 49 del D.Lgs. 259/03 per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Ardea, in Via delle Lepri, su porzione di terreno in catasto al F. 53 P.IIa 1448:**

Nome e Codice sito TOWER 2: RM00040_081_03 VIA DELLE LEPRI

Nome e Codice sito ILIAD: RM00040_081 LIDO DEI CORALLI

La presente comunicazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo Sportello SUAP, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Copia della determinazione in questione verrà trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi pec;

Ardea, 02-10-2024

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
ROSA PANARIELLO

IL DIRIGENTE TECNICO
PIETRO TOMEI

**LA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA**
PIETRO TOMEI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005